



Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE E SUO RAVVEDIMENTO PER ULTERIORI PERIODI DI IMPOSTA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione costituisce uno strumento di cui i Contribuenti e gli uffici preposti all'attività di accertamento dei tributi si possono avvalere al fine di contenere al minimo le controversie tributarie.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Può essere definito con adesione secondo le modalità del presente Regolamento l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'imposta comunale sugli immobili;
 - b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
 - f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli articoli 16 e 17 della L. 19 maggio 1976 n. 319;
 - g) le tasse sulle concessioni comunali;
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni così dette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi o inoppugnabili.
5. Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
 - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
 - b) nel caso di ulteriore accertamento di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento;

- c) se è stato notificato avviso di accertamento dopo l'invito di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
 - d) se le violazioni commesse integrano la fattispecie della recidiva, intendendosi per tale il reiterato e sistematico inadempimento degli obblighi imposti dalla normativa dei tributi comunali.
6. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi dopo la definizione dell'accertamento con adesione, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

ART. 3

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non può essere integrato o modificato dall'ufficio comunale.
2. La definizione con adesione non esclude l'esercizio del potere di ulteriore accertamento da parte del Comune entro i termini previsti dalla legge, ovvero, dal regolamento comunale, nelle seguenti ipotesi:
 - a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
 - b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati.
3. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dalla disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un tributo dovuto in misura superiore al cinquanta per cento di quello definito.

ART. 4

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

ART. 5

Ufficio e responsabile dei procedimenti

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio responsabile della gestione del relativo tributo.

ART. 6 *Iniziativa*

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'ufficio competente secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal contribuente secondo le modalità di cui al capo III, del presente regolamento.

CAPO II *PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO*

ART. 7 *Invito alla collaborazione tra contribuente ed ufficio*

1. L'ufficio invia al Contribuente e agli eventuali coobbligati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero notifica secondo quanto previsto dall'art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
 - a) la data e il luogo di comparizione del contribuente;
 - b) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) gli elementi sui quali si fonda l'accertamento;
 - d) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente art. 4;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 8 e 9, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.

ART. 8 *Comparizione del contribuente: termine e avviso del procedimento*

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno quindici giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre dieci giorni successivi, della data fissata nell'invito.

3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con la fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito, il procedimento si avvia.

ART. 9

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi dell'art. 8 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente di cui al capo III del Regolamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile di settore, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al contribuente.

ART. 10

Contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o da parenti o affini entro il quarto grado, i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che l'ufficio ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
5. Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione ma per ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli 1 e 3, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 11

Riconsiderazione del contenuto dell'accertamento

1. A seguito delle precisazioni, dei chiarimenti e della documentazione forniti dal contribuente, l'ufficio può modificare in tutto o in parte l'accertamento del tributo così come prospettato nell'atto di invito a comparire.

CAPO III
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

ART. 12
Avvio del procedimento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, entro il termine previsto per l'impugnativa dell' avviso stesso, può chiedere all'ufficio, con le modalità di cui all' articolo 13, la formulazione della proposta di definizione descritta nel precedente art. 7.
2. Il procedimento avviato ad iniziativa del contribuente si svolge come quello avviato ad iniziativa dell'ufficio.

ART. 13
Proposizione dell'istanza

1. La proposta di definizione dell'accertamento con adesione deve essere richiesta all' ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento con istanza in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso o inviata anche telematicamente.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 14 l'istanza deve essere presentata prima della proposizione del ricorso e deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso, l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

ART. 14
Sospensione dei termini

1. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento e i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 13.

ART. 15
Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 13, l'ufficio deve comunicare al contribuente, anche telematicamente o telefonicamente, l'invito a comparire.

ART. 16
Preclusioni al procedimento e rinuncia
alleanza da parte dei contribuente

1. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento preclude l'avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente di cui agli articoli 12 e seguenti.
2. La proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento ex articoli 12 e successivi comporta rinuncia del contribuente all'istanza già proposta e il procedimento per la definizione si conclude. Il contribuente può in ogni caso rinunciare espressamente al procedimento inviando apposita comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 13, primo comma.

CAPO IV
ATTIVITA' ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO E
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

ART. 17
Attività istruttoria

1. L'ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria alla eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi d'imposta interessati, tra i quali sono compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione per ravvedimento ai sensi dell'art. 10 comma 5 del presente Regolamento.
2. A tal fine l'ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già disponibili o da acquisire nel corso della procedura ivi inclusi quelli forniti dal contribuente ex art. 10.

ART. 18
Atto di accertamento con adesione

1. Qualora, a seguito del contraddittorio, si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è formulata con atto scritto, in duplice esemplare, ed è sottoscritta dal contribuente o da un suo delegato come individuato all'art. 10 commi 1, 2 e 3 e dal funzionario responsabile per la gestione del tributo o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti nonché, la liquidazione della maggiore imposta o tassa, delle sanzioni degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

ART. 19
Perfezionamento e adempimento a seguito dell'adesione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo.
2. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal Regolamento Comunale per la gestione del tributo.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell' intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell' avvenuto pagamento. Il Funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale, alla data di adozione del presente Regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
5. Il mancato pagamento rende efficace a far tempo dal termine ultimo per il versamento l'avviso di accertamento notificato.

ART. 20

Versamento rateale

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo elevabile a dodici rate se le somme dovute superano i cento milioni. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nell'articolo 19 comma 1 del presente Regolamento.
2. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento; se l'istanza è accolta sulle somme rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale calcolato dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. In caso di mancato pagamento, le somme relative alle rate successive alla prima sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal Regolamento comunale per la gestione del tributo.

Art. 21

Effetti dell'adesione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

ART. 22
Conciliazione giudiziale

1. Si intende acquisita al presente Regolamento la disposizione dell'art. 48 dei D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L' accettazione della proposta di conciliazione da parte del contribuente non è consentita se ricorrono i presupposti di cui all'art. 2 comma 4 ovvero nel caso di ulteriore accertamento di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.

ART. 23
Decorrenza e validità

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge 26 gennaio 1999, n. 8.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni dei presente Regolamento.